

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 12/03/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 22 ottobre 2019, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente deduce la responsabilità degli intermediari resistenti, rispettivamente negoziatore e emittente di un assegno circolare oggetto di clonazione, chiedendo il rimborso dell'importo del titolo pari ad € 11.800,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Deduce a tal fine che il 22 maggio 2019, in occasione della vendita di un orologio, al fine di verificare la regolarità dell'assegno circolare emesso a suo favore dall'acquirente per l'importo di € 11.800,00, si è recato, con l'acquirente, presso il primo intermediario resistente, propria banca di fiducia. Quest'ultima, dopo aver visionato l'assegno, a seguito di ricerca via internet, ha contattato telefonicamente la filiale della banca emittente, da cui riceveva conferma del bene emissione. Successivamente, dopo la conferma da parte della negoziatrice circa la regolarità del titolo, il ricorrente ha consegnato l'orologio all'acquirente e versato l'assegno circolare sul proprio conto corrente. Nel pomeriggio del medesimo giorno, allertato da un amico che aveva visto un servizio in TV avente ad oggetto truffe perpetuate nella compravendita di orologi, il ricorrente si è nuovamente recato presso la negoziatrice chiedendo di effettuare un'ulteriore verifica, all'esito della quale la banca apparente emittente comunicava che l'assegno in questione era certamente contraffatto, in quanto la filiale indicata in assegno non era autorizzata all'emissione di assegni circolari e rappresentando che non era la prima volta che era oggetto di simili truffe. Il 27 maggio 2019 l'assegno veniva registrato a debito, in quanto "impagato irregolare". Veniva presentata denuncia per truffa e reclamo in data 29 maggio 2019, a fronte del quale gli

intermediari resistenti hanno negato qualsiasi responsabilità.

Il ricorrente afferma dunque:

- la responsabilità della banca negoziatrice, che avrebbe quanto meno dovuto ottenere una conferma scritta ed indentificare con modalità più sicure il soggetto che ha rilasciato il bene emissione;
- la responsabilità dell'emittente, che si era accorto della fraudolenta negoziazione di titoli ad esso attribuibili, ed avrebbe dovuto prendere opportuni accorgimenti;
- che nessuna colpa può essergli ascritta, in quanto ha giustamente confidato nella sicurezza del mezzo di pagamento e si è premurato di avvisare la sua banca anticipatamente circa l'operazione in oggetto, chiedendo altresì il rilascio del bene emissione.

Con le proprie controdeduzioni, il primo intermediario, negoziatore dell'assegno circolare, chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine:

- che ad oggi non risulta pervenuta alcuna copia della denuncia;
- di aver adottato tutte le necessarie cautele al momento della negoziazione del titolo, che non presentava alcun segno di contraffazione rilevabile ictu oculi;
- di aver peraltro avvisato il cliente che il titolo veniva negoziato "salvo buon fine";
- che non poteva in alcun modo accorgersi dell'interferenza nelle linee telefoniche dell'intermediario apparente emittente;
- che il "bene emissione" rappresenta uno strumento di tipo informativo, non vincolante e la sua richiesta esclude la responsabilità della banca negoziatrice circa l'autenticità dell'assegno;
- che il cliente ha tenuto una condotta imprudente, concludendo la vendita con un soggetto sconosciuto, senza attendere l'effettivo pagamento del titolo o concordare modalità di pagamento più sicure.

Con le proprie controdeduzioni, il secondo intermediario, emittente apparente dell'assegno circolare, precisando di non intrattenere alcun rapporto con il ricorrente, chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine:

- che non vi è alcuna prova in merito all'effettivo svolgimento della chiamata per ottenere il bene emissione, al numero di telefono digitato, al nome del soggetto che avrebbe ricevuto la chiamata e si sarebbe qualificato come funzionario della banca;
- di essere una banca on-line che non dispone di sedi o filiali aperte al pubblico, essendo pertanto evidente che banca negoziatrice non ha contattato gli uffici opportuni;
- che l'utenza telefonica che il ricorrente afferma essere stata contattata non risulta intestata all'intermediario, né da questi pubblicizzata;
- che non ha mai ricevuto alcuna richiesta né rilasciato il bene emissione e non ha mai avuto intromissioni nella propria linea telefonica.

Circa la diligenza tenuta, il secondo intermediario resistente rileva che: una volta venuta a conoscenza di fatti analoghi, ha provveduto a diramare l'8 aprile 2019 un messaggio di rete interbancario circa la sede deputata all'emissione degli assegni; di aver presentato denuncia penale il 27 maggio 2019 e relativa integrazione il 1° agosto 2019; ha modificato, a partire dal 21 aprile 2016 il lay-out dei propri assegni dotando gli stessi di microforatura e data matrix.

Infine, l'intermediario apparente emittente contesta la negligenza della banca negoziatrice, che si è limitata ad effettuare una chiamata telefonica, e la colpa del cliente, che ha consegnato il bene prima dell'incasso dello stesso.

DIRITTO

Il ricorso, avente ad oggetto la responsabilità della banca negoziatrice e della banca apparente emittente derivante dalla presentazione all'incasso di un assegno rivelatosi successivamente falso, cui risultando applicabili i chiarimenti recentemente formulati dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro con la decisione n. 7283 del 5 aprile 2018, è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e secondo quanto di seguito precisato.

In primo luogo, quanto al secondo intermediario resistente, nella sua qualità di emittente apparente dell'assegno circolare, il Collegio ritiene che in base alle circostanze di fatto risultanti agli atti della procedura non possa affermarsi una sua responsabilità, in ciò assumendo rilevanza determinante la circostanza che tale intermediario già in data 8 aprile 2019, vale a dire in data antecedente la presentazione all'incasso dell'assegno circolare da parte del ricorrente, avvenuta il 22 maggio 2019, aveva provveduto a diramare un messaggio di rete interbancario circa la sede deputata all'emissione degli assegni. Se infatti, al fine di ritenere responsabile l'intermediario apparente emittente è necessario riscontrare una violazione del proprio obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento, come nel caso in cui in un arco temporale particolarmente lungo non sia riuscito a risolvere le già conosciute problematiche di interferenza alla propria linea telefonica che hanno consentito le intrusioni fraudolente da parte dei terzi (cfr. in questo senso la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 7283 del 2018), nel caso di specie non è invece possibile rinvenire in capo a tale intermediario omissioni tali da fondare una sua responsabilità.

Diversa conclusione si impone con riferimento al primo intermediario resistente, in qualità di negoziatore del titolo risultato poi contraffatto, in relazione al quale assume valore dirimente la concessione della "bene emissione" del titolo. Al riguardo, infatti, il Collegio rileva che l'intermediario negoziatore, nel rispetto del canone della diligenza professionale, avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il "bene emissione", e ciò ancor più alla luce del fatto che lo strumento di pagamento in questione è in effetti oggetto di molteplici e sempre più articolate e raffinate attività truffaldine. Pertanto, il Collegio ritiene che il primo intermediario abbia agito con grave negligenza posto che incorre in responsabilità l'intermediario negoziatore che non ponga in essere le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica del "bene emissione", laddove, secondo quanto suggerito anche dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, la certificazione del bene emissione dell'assegno circolare a cura dell'intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno cui consegue una responsabilità dell'intermediario (ABF – Coll. coord. n. 7283 del 2018). Tale ultima decisione ha infatti affermato che in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno (nello stesso senso, anche Collegio di Bologna decisione n. 14677 del 2018, Collegio di Milano n. 22206 del 2019), da ciò derivando che nel caso in cui il titolo si riveli successivamente falso l'intermediario sarà responsabile nei confronti del cliente.

Accertata e dichiarata la responsabilità del primo intermediario resistente, in qualità di negoziatore del titolo falso, questi deve essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 11.800,00, pari al valore dell'assegno circolare rivelatosi falso, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il primo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 11.800,00, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie la domanda nei confronti del secondo intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA